TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Il Giudice Delegato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 giugno 2021

prese in esame le domande inserite nel progetto di stato passivo predisposto dal Curatore e depositato in questa Cancelleria, il Giudice delegato stabilisce quanto segue:

- Cron. 00044, creditore

domicilio c/o

Richiesta del Creditore: Chirografari 747.139,54

Proposta del Curatore: Il Curatore, letta l'istanza,

- rilevata la inapplicabilità ratione temporis al contratto allegato dalla istante, sottoscritto in data 23.02.2007 (all. 1 istante), della disciplina invocata dalla istante con riferimento all'art. 1 comma 136-140 l. 124/2017, dovendo trovare applicazione il seguente principio affermato dalle Sezioni Unite: "In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.". (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 28/01/2021, n. 2061 (rv. 660307-01), in CED Cassazione, 2021).
- eccepita sotto differente profilo la tardività della pretesa poichè dai documenti n. 5 e n. 6 prodotti dalla istante emerge che già in data 05.06.2019 e in data 05.02.2019 la stessa ha riallocato i beni immobili, sicchè da tale data alla proposizione della istanza in esame risulta ampiamente decorso il termine annuale operante anche per i crediti sorti in corso



di procedura, dovendo farsi applicazione del seguente principio: "Le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento, devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso fallimentare, non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost.". (Cass. civ. Sez. I Sent., 10/07/2019, n. 18544, in CED Cassazione, 2019; conformi Cass. 28799/2019; Cass. 3872/2020).

• osservato che la ulteriore posta contabile di € 44.231,48 oltre Iva non esposta in alcuna fattura risulta affidata ad un estratto conto (all. 8 istante) che certamente non ha valore di prova nei confronti della curatela fallimentare; per tali motivi propone l'integrale rigetto dell'istanza. Il Curatore, lette le osservazioni e la documentazione allegata, rilevato che in punto penale contrattuale la istante invoca il seguente principio affermato in Cass. Sez. Un. 2061/2021: "In tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c." (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 28/01/2021, n. 2061, in CED Cassazione, 2021); considerato che la istante risulta già ammessa in via ipotecaria per il credito di € 78.526,57 relativo a n. 8 rate del canone inerente il medesimo contratto oggi fatto valere, portato dal decreto ingiuntivo n. 1687/2013 Trib. Brescia, tenuto conto che la penale contrattuale a base della odierna istanza risulta manifestamente eccessiva, quand'anche si concordi con la istante sullo spontaneo contenimento che la stessa afferma di avere compiuto, ritenuto dovere del Curatore chiedere al Giudice Delegato di esercitare i poteri di riduzione officiosa della penale in esame, nella misura di € 100.000 ovvero altra misura ritenuta congrua dato atto in punto



rimborso delle spese che, come dichiarato dalla istante in occasione della istanza di rivendica dalla stessa in precedenza proposta, il contratto di locazione in esame risulta risolto per inadempimento sin dal 23.11.2012; valutata la manifesta posteriorità dei giustificativi di spesa (all. 12) rispetto alla data di risoluzione contrattuale pocanzi menzionata e la loro difficile intellegibilità, stante l'assenza di giustificazioni e indicazioni a supporto della documentazione riprodotta nell'allegato 12; reputata pertanto non meritevole di accoglimento la istanza nel capo inerente il rimborso di spese per € 44.231,48; pertanto propone l'ammissione al passivo, previa riduzione della penale fatta valere dalla istante, in via chirografaria del credito per penale contrattuale nella misura di € 100.000, ovvero altra somma che il Giudice Delegato riterrà congrua nell'esercizio dei poteri di riduzione.

Osservazioni al progetto di s.p.:

1. Proponente Osservazione:

Categoria e importo oggetto di osservazione: Chirografari per euro 747.139,54

Commento del Curatore sull'osservazione:

Il Curatore,

lette le osservazioni e la documentazione allegata, rilevato che in punto penale contrattuale la istante invoca il seguente principio affermato in Cass. Sez. Un. 2061/2021: "In tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c." (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 28/01/2021, n. 2061, in CED Cassazione, 2021);



considerato che la istante risulta già ammessa in via ipotecaria per il credito di € 78.526,57 relativo a n. 8 rate del canone inerente il medesimo contratto oggi fatto valere, portato dal decreto ingiuntivo n. 1687/2013 Trib. Brescia,

tenuto conto che la penale contrattuale a base della odierna istanza risulta manifestamente eccessiva, quand'anche si concordi con la istante sullo spontaneo contenimento che la stessa afferma di avere compiuto,

ritenuto dovere del Curatore chiedere al Giudice Delegato di esercitare i poteri di riduzione officiosa della penale in esame, nella misura di € 100.000 ovvero altra misura ritenuta congrua

dato atto in punto rimborso delle spese che, come dichiarato dalla istante in occasione della istanza di rivendica dalla stessa in precedenza proposta, il contratto di locazione in esame risulta risolto per inadempimento sin dal 23.11.2012;

valutata la manifesta posteriorità dei giustificativi di spesa (all. 12) rispetto alla data di risoluzione contrattuale pocanzi menzionata e la loro difficile intellegibilità, stante l'assenza di giustificazioni e indicazioni a supporto della documentazione riprodotta nell'allegato 12;

reputata pertanto non meritevole di accoglimento la istanza nel capo inerente il rimborso di spese per € 44.231,48;

pertanto propone l'ammissione al passivo, previa riduzione della penale fatta valere dalla istante, in via chirografaria del credito per penale contrattuale nella misura di € 100.000, ovvero altra somma che il Giudice Delegato riterrà congrua nell'esercizio dei poteri di riduzione.

<u>Provvedimento del GD</u>: Il Giudice Delegato, vista la domanda di insinuazione al passivo proposta da , vista la proposta del Curatore, lette le osservazioni formulate dall'istante, osserva:

1. ha formulato domanda di insinuazione al passivo del credito derivante dalla risoluzione di diritto (raccomandata del 23 novembre 2012), del contratto di locazione finanziaria (leasing traslativo) n. 2420019 (già n. 20019/IM), stipulato con in bonis in data 23 febbraio 2007, avente ad oggetto un



complesso immobiliare ubicato nel Comune di Parma (PR), località Roncopascolo, meglio individuato in atti. La concedente ha esposto di aver, in applicazione dell'art 19 delle condizioni generali di contratto, rivendicato in sede fallimentare gli immobili oggetto della stipulazione e di averli successivamente concessi in leasing ad altri utilizzatori (in data 5 febbraio 2019 e 5 giugno 2019; e

in data 16 marzo 2021); l'importo del credito insinuato, secondo quanto dichiarato nella domanda di ammissione, è stato determinato tenendo conto dei canoni dovuti dall'utilizzatore successivamente dichiarato fallito fino alla scadenza del contratto (marzo 2022) per € 1.088.676,58 e sottraendo a detta somma "il valore di vendita dei beni" per complessivi € 658.676,58 (1.088.676,58 – 165.000,00 – 145.000,00 – 120.000,00 = € 658.676,58); la concedente ha poi richiesto la maggiorazione degli importi così determinati per € 44.231,48, oltre IVA dovuti, in tesi, per "la gestione dei beni e per la loro rilocazione" ai sensi degli artt. 10 e 21 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria. Nella domanda di ammissione l'importo del credito è stato quindi determinato in € 702.908, 06.

2. Preliminarmente:

- deve osservarsi come la Suprema Corte (Cass. S.U. 2061/2021) abbia enunciato il principio secondo cui il concedente, che aspiri a diventare creditore concorrente, debba formulare una domanda completa di insinuazione al passivo, ex art. 93 l. fall., invocando l'applicazione dell'eventuale clausola penale contrattualmente prevista, al fine di ottenere il risarcimento del danno e, quindi, di come egli abbia "...l'onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa". L'insinuazione non può pertanto ritenersi tardiva rispetto ai termini declinati dall'art 101 c.p.c. non essendo decorso un anno dall'ultimo degli eventi (16 marzo 2001) che consentono di determinare l'importo del credito insinuato al passivo;
- deve escludersi ci si trovi dinnanzi ad un caso di "frazionamento del credito" atteso che la domanda di insinuazione proposta per i canoni scaduti ante risoluzione e quella di risarcimento del danno hanno "causa petendi" e "petitum" differente (Cass.



2538/2016); né può ritenersi la ricorrente abbia agito in difetto di un interesse oggettivamente valutabile ad una tutela processuale differenziata (Cass. 6591/2019).

2. E' stato chiarito (Cass. S U 2061/2021) che la legge n. 124 del 2017, a prescindere dal successivo fallimento dell'utilizzatore, non può trovare applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori non potranno essere, per detti contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge (ai quali si correla, poi, il procedimento di vendita o riallocazione del bene regolato dal successivo comma 139). Trattandosi come nella specie di leasing traslativo, l'azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal concedente per inadempimento dell'utilizzatore è pertanto disciplinata dall'art. 1526 c.c. dettato in tema di vendita con riserva della proprietà (v. Cass., 18/6/2018, n. 15975 tra le molte), sicché in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse (solo) dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre che al risarcimento del danno, ad un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto (v. Cass., 20/9/2017, n. 21895). In applicazione del disposto di cui all'art. 1526, 2° co., c.c., con riferimento all'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono tuttavia convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irripetibilità dei canoni già versati e la detrazione dalle somme dovute al concedente dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, 2° co., c.c. (Cass., 15202/2018). La complessiva operazione - originatasi in seno all'autonomia privata e sussunta, attraverso l'analogia, nell'art. 1526 c.c. - trova dunque la sua compiuta regolamentazione attraverso la peculiare rilevanza che viene ad assumere il comma secondo dello stesso art. 1526 c.c., ossia la norma che disciplina la clausola penale (c.d. clausola di confisca) e, quindi, il risarcimento del danno spettante in base ad essa al



concedente in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, fatto salvo l'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidato al Giudice dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, dovendosi operare in siffatte circostanze una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (tra le altre, Cass. n. 4969 del 2007, citata, e Cass., 21 agosto 2018, n. 20840).

3. Tanto premesso, la clausola contenuta nell'art 19 delle condizioni generali di contratto prevede: "[...] tutti gli importi corrisposti dall'Utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico sino alla data di restituzione dell'immobile, per corrispettivi, interessi di mora o per qualsiasi altro titolo, resteranno acquisiti al Concedente. A titolo di penale predeterminata tra le Parti, l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere immediatamente alla Concedente, in unica soluzione, anche un importo pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a carico dell'Utilizzatore per tutta la durata del contratto, attualizzato ad un tasso pari all'indice di riferimento di cui alla lettera H) delle condizioni particolari, vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto, meno un punto, maggiorato del prezzo previsto per l'opzione, più la quota di premio assicurativo non ancora rimborsata dall'Utilizzatore alla Concedente mandataria e detratto quanto sarà stato eventualmente ricavato dalla concedente con la vendita dell'immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o di terzi al netto di spese, imposte, tasse e tributi, ivi comprese tutte le spese per il ripristino dell'immobile e la vendita dello stesso" La sussunzione del patto contemplato dall'art 19 delle condizioni generali del contratto stipulato in data 23 febbraio 2007 nei termini di clausola penale appare in linea con quanto più volte sostenuto dalla Suprema Corte (si veda al riguardo Cass. 15202/2018) non realizzando, in linea di principio, indebite forme di locupletazione in favore del concedente (la clausola anticipa, in sostanza, il disposto dell'art 1 comma 138 L 124/2017). Per quanto poi non espressamente disposto, la clausola penale ora in esame dovrà esser letta alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1366 e 1375 c.c. (Cass. n. 15202 del 2018) in modo da pervenire ad un risultato interpretativo rispettoso della comune intenzione dei contraenti e dell'esigenza di operare un



necessario bilanciamento dei contrapposti interessi, eventualmente anche attraverso l'intervento correttivo in chiave equitativa del giudicante che può investire tanto l'interpretazione che l'esecuzione del contratto. Così per l'ipotesi di ricollocamento sul mercato del bene immobile oggetto del contratto risolto con modalità diverse dalla vendita, pur trattandosi di eventualità non espressamente contemplata nell'ambito della clausola penale predisposta dalle parti, il concedente dovrà detrarre dal corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a carico dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto, maggiorato del prezzo previsto per l'opzione d'acquisto, quanto conseguito mediante la riallocazione del bene, "in tale evenienza costituendosi a parametro i valori rispettivamente conseguiti" (Cass. 2061/2021 in motivazione pag. 36).

4.Orbene, nella vicenda in esame, dopo aver ottenuto la restituzione dell'immobile, la concedente ha stipulato tre distinti contratti di locazione finanziaria con distinti soggetti (in data 5 febbraio 2019; 5 giugno 2019 e 16 marzo 2021) ed il credito vantato nei confronti della procedura è stato determinato, in difetto di alienazione degli immobili, sottraendo al corrispettivo complessivamente pattuito a carico di per tutta la durata del contratto, in scadenza nel marzo 2022, (nella domanda di ammissione non viene fatta menzione del prezzo previsto per l'opzione) il costo d'acquisto dei beni al momento della ricollocazione sul mercato (5 febbraio 2019; 5 giugno 2019; 16 marzo 2021) per complessivi € 658.676,58 (1.088.676,58 – 165.000,00 – 145.000,00 – 120.000,00 = € 658.676,58). In difetto di specifiche contestazioni da parte del Curatore (il quale, deve osservarsi, si è limitato ad invocare l'applicazione dei poteri correttivi del giudicante in chiave equitativa sulla base di criteri personali ed imperscrutabili) l'operazione posta in essere da ai fini della determinazione del credito insinuato risulta pertanto corretta ed in linea con i parametri indicati nella clausola contenuta nell'art 19 condizioni generali di contratto.

5. Appare meritevole di accoglimento la domanda di insinuazione relativa al credito pari ad € 44.231,48, oltre IVA richiesto per "la gestione dei beni e per la loro rilocazione" ai sensi, secondo quanto (erroneamente) allegato dalla ricorrente, degli artt. 10 ("Oneri



accessori") e 21 ("Spese, imposte e tasse") delle condizioni generali del contratto. I giustificativi prodotti in allegato alle osservazioni depositate in data 10 giugno 2021 attestano come gli esborsi di cui ha domandato il ristoro (in gran parte relativi a tributi e spese condominiali) riguardino spese successive alla risoluzione del contratto (23 novembre 2012) e non possano, pertanto, considerarsi dovute ai sensi degli artt. 10 e 21 delle condizioni generali, non potendosi dare applicazione a disposizioni di un contratto pacificamente risolto. Le suddette "spese" devono tuttavia considerarsi opponibili alla procedura ai sensi di quanto previsto, in caso di risoluzione, dal più volte invocato art 19 delle disposizioni generali, laddove, anche in questo caso anticipando il contenuto dell'art 1 comma 138 L 124/2017 (che pone a carico dell'utilizzatore le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita), si prevede che il ricavato della vendita (o della ricollocazione) dell'immobile debba essere detratto dal corrispettivo dovuto dall'utilizzatore sulla base del contratto risolto, "al netto di spese, imposte, tasse e tributi, ivi comprese tutte le spese per il ripristino dell'immobile e la vendita dello stesso". In difetto di specifiche contestazioni da parte del Curatore in merito alle singole voci di spesa il credito deve dunque essere ammesso, anche in questo caso, nella misura richiesta pari ad € 44.231,48.

dispone: - l'ammissione per € 702.908, 06., Categoria Chirografari;

Riepilogo numerico:

- Ammesso € 702.908,06
- Chirografari 702.908,06

Il Gd forma lo stato passivo delle domande tardive in conformità a quanto risulta dal verbale che precede, lo dichiara esecutivo e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che lo stesso integra lo stato passivo già dichiarato esecutivo.

Parma, 13 settembre 2021

Il Giudice Delegato

Dott. Enrico Vernizzi

